

Alla Dott.ssa Loredana Segreto
Direttrice Generale
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma
protocollosapienza@cert.uniroma1.it

OGGETTO: Convenzione Quadro tra Sapienza e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Proroga. Riscontro Vs nota prot. 2026-URM1SAM-0076809 del 05/06/2026


In riscontro alla nota di cui all'oggetto, si conferma l'interesse nel proseguire i rapporti esistenti e/o avviare nuove iniziative di mutuo interesse e la volontà di assicurare continuità al rapporto di collaborazione con riferimento alla Convenzione Quadro stipulata il 09/06/2023.

A tal fine, atteso che sono ancora in atto le positive interlocuzioni tra strutture competenti finalizzate alla definizione del nuovo atto convenzionale, si accoglie la proposta di proroga di succitata Convenzione Quadro, alle condizioni vigenti, fino al 30 settembre 2026.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Jacopo Greco

Nome documento Lettera Proroga CQ CNR_Sapienza_05_06_26_signed.pdf**Data di verifica** 10/06/2026 09:09:22 UTC**Versione verificatore** 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Jacopo Greco	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
		Appendice A			4

Jacopo Greco

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:09:22 GMT+02:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/06/2026 13:53:17 GMT+02:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Jacopo Greco

Seriale: 426551b18b485e01ff7f8a71220291a8

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GRCJCP77H30H501B

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI:

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,1.3.76.16.5,displayText:
Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

Validità: da 15/10/2025 08:23:22 UTC a 15/10/2028 08:23:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Gent.mo Direttore Generale
Dott. Jacopo Greco
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)
Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

OGGETTO: Convenzione Quadro tra Sapienza e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Proroga.

In riferimento alla Convenzione Quadro in oggetto, sottoscritta in data 09.06.2023, di durata triennale e con scadenza prevista per il prossimo 09.06.2026, questo Ateneo comunica che sono attualmente in corso le attività istruttorie finalizzate a garantire una puntuale ricognizione degli assetti attualmente in essere e a consentire una compiuta definizione degli ambiti specifici di collaborazione istituzionale.

Considerata, tuttavia, l'imminente scadenza della Convenzione sopra richiamata e al fine di assicurare continuità al rapporto di collaborazione in essere, evitando possibili interruzioni nelle attività condivise, si propone di procedere alla proroga della medesima fino al 30.09.2026, alle condizioni attualmente vigenti.

Si chiede pertanto cortesemente di voler confermare la disponibilità di codesta Istituzione ad accogliere la proposta di proroga sopra indicata.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE

Nome documento Lettera proroga rev DG 2_signed-signed.pdf**Data di verifica** 10/06/2026 09:11:04 UTC**Versione verificatore** 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Andrea Putignani	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
1	Firma	 LOREDANA SEGRETO	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
		Appendice A			6

Andrea Putignani

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:11:04 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/06/2026 12:08:11 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Andrea Putignani

Seriale: 3563bc49c07722c8d73197d3a4b833b2

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PTGNDR74C20D810X

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 27/04/2025 06:52:01 UTC a 27/04/2028 06:52:01 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

LOREDANA SEGRETO

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:11:05 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/06/2026 12:20:48 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: LOREDANA SEGRETO

Seriale: 1e348e1363362ac0761b246eb2033b9e

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SGRLDN65P57L219K

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 12/12/2024 15:17:02 UTC a 12/12/2027 15:17:02 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



**Consiglio Nazionale
delle Ricerche**

CONVENZIONE QUADRO

TRA

SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 (00185), C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, Piazzale le Aldo Moro n. 5 (00185), C.F. 80209930587, PI 02133771002, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni (d'ora innanzi denominata "Sapienza"),

(CNR e Sapienza di seguito congiuntamente denominati Parti)

Premesso che

- in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- le attività del CNR si articolano in 7 macroaree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

- la sua rete scientifica è composta da 88 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell'articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell'elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
- per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 26, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
- Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione e che a tal fine esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato;
- Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
- il DPR 382/80, e in particolare l'art. 7, 1° comma, prevede che ai professori universitari è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica;
- la Legge 168/89, e in particolare l'art. 6, 4° comma, prevede in particolare che i singoli docenti e ricercatori possano partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la Legge 230/05, e in particolare l'art. 1, comma 2, prevede che i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche;
- sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui agli articoli 14 e 21 del D. lgs 127/2003 e all'art. 12 del D. lgs 213/2009 in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;

- è riconosciuta da parte di Sapienza l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;
- è interesse di entrambi gli Enti favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato di Sapienza anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche attraverso la creazione di laboratori di ricerca congiunti collocati all'interno dell'Università;
- è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l'Università e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 127/2003, previa autorizzazione caso per caso degli organi competenti dell'Ateneo, in conformità al rispettivo ordinamento; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'Associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali. (CNR)

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Principi generali

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e Sapienza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.
2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e Sapienza pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale del CNR e dell'Università e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 2 - Finalità della Convenzione

1. Il CNR e Sapienza si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei principi normativi sopra richiamati e dei rispettivi regolamenti interni, a collaborare in ordine all'attuazione dei principi enunciati all'Art.1, nell'ottica dello sviluppo della ricerca su tematiche di interesse condiviso, ponendo a fattor comune le rispettive competenze, professionalità e risorse strumentali, e realizzando sinergie che diano impulso alla ricerca scientifica. A tal fine, con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare:

- l'individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- la messa a disposizione di spazi dell'Università, materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- la realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR;
- lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l'Università e attività di ricerca da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti, stipulate ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35;
- lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato attivati da Sapienza anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di dottorato.

2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

3. La collaborazione fra il CNR e Sapienza sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nella presente Convenzione Quadro;
- b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' art. 9 della presente Convenzione;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Sapienza e il CNR favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in linea con quanto previsto dai rispettivi piani strategici pluriennali.

2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 9, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
- b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e il CNR partecipano;

- c) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento di start-up innovative;
- d) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell'innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo;
- e) l'integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
- f) l'individuazione di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e la definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
- g) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- h) la promozione della cultura del management dell'innovazione;
- i) l'integrità della ricerca e la bioetica;
- j) l'open science e gli open data.

Articolo 4 – Spazi

1. Per la realizzazione degli obiettivi di ricerca concordemente individuati si prevede la collocazione, negli spazi di Sapienza, di Unità di ricerca congiunte, strumentali alla realizzazione dei progetti comuni e di sinergie tra gli Enti nel campo della ricerca, e compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei.
2. Per il primo anno di validità della presente Convenzione, e fino a nuovi accordi o pattuizioni, si prendono a riferimento gli spazi, in uso esclusivo o condiviso al CNR, per i summenzionati obiettivi in forza dei precedenti accordi, così come individuati nell'Allegato parte integrante (ALL. 1 TABELLA A) alla presente Convenzione. Sapienza e CNR consentono altresì, secondo modalità da concordare tra gli Istituti CNR e singoli Dipartimenti ospitanti, l'utilizzo delle attrezzature e strumentazioni presenti negli spazi in parola e utilizzate nell'ambito dei progetti congiunti, le quali verranno individuate ed elencate nelle singole Convenzioni operative.
3. Il CNR riconosce annualmente all'Università un rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Ateneo per l'uso dei suindicati spazi, calcolato per il primo anno di validità della stessa e sulla base delle superfici e dell'indice parametrico indicati nell'ALL 1, in **euro 421.887,62**. A decorrere dal secondo anno di vigenza della Convenzione tale indice parametrico potrà essere suscettibile di revisioni periodiche, le quali verranno tempestivamente comunicate al CNR. Sapienza metterà a disposizione degli Istituti CNR i servizi essenziali al funzionamento ordinario delle strutture dedicate allo svolgimento delle attività congiunte di ricerca e collaborazione (acqua, luce, gas, telefono, pulizie, portineria), comprensivo dei servizi di connettività.
4. La ricognizione periodica degli spazi universitari in uso condiviso ed esclusivo, ai sensi dei commi precedenti è demandata all'Amministrazione Centrale dell'Università - Area Patrimonio e Servizi Economici. A valle di tale attività Sapienza comunica al CNR i relativi dati, per la verifica e la condivisione/validazione degli stessi, e per i conseguenti aspetti finanziari. A tal proposito, l'ALL. 1 sopra richiamato indica gli spazi in uso esclusivo e condiviso col CNR come risultanti dall'ultima ricognizione, effettuata previa redazione di apposite planimetrie dall'Università e validata dal CNR, nonché il relativo rimborso, in applicazione dei criteri di calcolo riportati in allegato. Ogni variazione delle superfici in uso deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di "Sapienza".

5. Le Parti concordano sull'opportunità di riservare alle proprie Amministrazioni Centrali la gestione unitaria degli aspetti patrimoniali, con riferimento sia all'utilizzo degli spazi e a quanto previsto nella Convenzione. La regolazione della relativa partita economica è effettuata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante versamento diretto della quota dovuta ai sensi dei commi precedenti, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Contabilità speciale presso la Banca d'Italia T.U. - codice Bankit unico dell'ATENEO SAPIENZA 37162. Sapienza avrà cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate.
6. Le Parti riconoscono la possibilità di apportare variazioni nelle superfici disponibili, dettate dalle diverse necessità che dovessero emergere in corso di vigenza della presente Convenzione; di tali variazioni, soggette all'approvazione delle Parti, ciascuna secondo il proprio ordinamento interno e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, sarà dato atto di volta in volta attraverso le opportune modifiche alle planimetrie e ai dati riassuntivi di cui all'ALL.1 Tabella A, con conseguente variazione a conguaglio degli importi dovuti a titolo di rimborso.
7. La permanenza delle Unità di ricerca congiunte all'interno dell'Università è soggetta alla verifica della sussistenza dei presupposti, attraverso le procedure di monitoraggio.
8. Resta inoltre inteso che l'accesso ai suindicati spazi in uso esclusivo e condiviso è riservato al solo personale CNR autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Sapienza assegnatario degli spazi in uso, a svolgere attività di ricerca o di supporto alla ricerca.
9. L'utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni, collocate nei locali di Sapienza in uso esclusivo e condiviso col CNR ai sensi della presente Convenzione, dovrà avvenire secondo modalità da definire con i singoli Dipartimenti ospitanti, e dovrà essere comunque svolto in conformità alle norme di salute e sicurezza sul lavoro di cui al successivo art. 10. Ciascuna delle Parti sosterrà le spese di manutenzione relative alle proprie attrezzature e strumentazioni, nonché i costi relativi ai materiali utilizzati.

Articolo 5 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

1. Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
 - svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
 - organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
 - collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università e il CNR aderiscono;
 - organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
 - organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell'Università sia del CNR;
 - favorire la possibilità di accesso, al personale dell'Università alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
 - finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
 - partecipare alla realizzazione di Master universitari previa stipula di apposite convenzioni esecutive;
 - favorire attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare previa stipula di apposite convenzioni esecutive;
 - consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l'Ateneo ai sensi

dell'art. 6 co.11 della legge 240/10 e dell'Accordo quadro prot. 62863 del 6 agosto 2021 in vigore fino al 4 agosto 2026 (cfr art. 9);

– consentire al personale del CNR di stipulare contratti di insegnamento a titolo gratuito o oneroso ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 previa stipula di convenzioni didattiche esecutive (cfr. art. 9).

2. Il CNR può, inoltre, cooperare con Sapienza alla:

• realizzazione di dottorati di ricerca mediante finanziamento di borse di dottorato. A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.

Articolo 6 – Collaborazione e non concorrenza

Le Parti si impegnano a collaborare promuovendo vicendevolmente la sinergia tra le rispettive risorse e competenze, sfruttando la ormai consolidata partnership, al fine di favorire la partecipazione congiunta a call e bandi competitivi.

Per le attività svolte in collaborazione rientranti nell'oggetto della presente Convenzione e per quelle declinate nelle specifiche convenzioni operative di cui al successivo art. 9, le Parti si impegnano:

- a produrre pubblicazione scientifiche a firma congiunta per una quota maggioritaria rispetto alla totalità delle stesse;
- a non intraprendere iniziative che si pongano in concorrenza reciproca.

Art. 7 - Partecipazione a programmi specifici

1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.

2. Il conferimento dell'Associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n.49 del 6 giugno 2016, previa autorizzazione, caso per caso, degli Organi competenti dell'Ateneo e in conformità al rispettivo ordinamento. (CNR)

3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento dell'Università, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 8 – Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;

- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
 - da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università.
2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.
 3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o all'Università.
 4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
 5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - coordina le attività di collaborazione;
 - pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;
 - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e dei risultati delle attività di ricerca congiunta e redige relazioni periodiche, con cadenza annuale, sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell'Università.

Le relazioni dovranno contenere informazioni e dati circa i prodotti delle ricerche svolte congiuntamente, ivi compreso il numero delle pubblicazioni, come anche l'eventuale impiego, in dette attività, di risorse strumentali quali, ad esempio, il finanziamento di borse di studio e/o e assegni di ricerca, nonché il contributo all'attività didattica da parte del CNR.

Il monitoraggio delle attività e dei risultati è da intendersi funzionale alla verifica della sussistenza dei presupposti per la permanenza delle strutture del CNR negli spazi universitari.

Articolo 9 – Convenzioni operative

1. Il CNR e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative.

Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

a) Convenzioni didattiche

Ai sensi dell'art. 23 co. 1 della L. 240/2010 le Convenzioni didattiche regoleranno la stipula di contratti a titolo gratuito o oneroso, della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, al fine di avvalersi della collaborazione di personale del CNR, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di insegnamento.

b) Convenzioni di condivisione di personale

Alla luce di quanto disposto dall'art. 55 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e Sapienza hanno stipulato una convenzione, prot. 62863 del 6 agosto 2021 in vigore fino al 4 agosto 2026, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere l'attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l'ateneo. Tale convenzione stabilisce, in

particolare, le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l'eventuale partecipazione all'elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute. Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o il CNR. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'Ateneo.

c) Convenzioni per attività di ricerca

Le Convenzioni regoleranno le finalità di ricerca di comune interesse, i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e all'interno dell'Università e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.

Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo, associati al CNR la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Dipartimento CNR relative alle attività di ricerca, per la durata dell'associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, per la durata delle attività, la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Dipartimento dell'Ateneo di riferimento, relative alle rispettive attività scientifiche, con le modalità individuate nello Statuto dell'Ateneo.

d) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con Sapienza, per tirocini curriculari di formazione ed orientamento.

La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell'attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

e) Convenzione per dottorati di ricerca

Sapienza favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 210/1998 e del Decreto MUR 14 dicembre 2021, n. 226.

Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l'Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.

Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

Articolo 10 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il CNR e Sapienza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d. m. n. 363/1998, gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per il personale impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione, sono integralmente a carico del datore del soggetto che organizza e coordina l'attività, fatti salvi gli obblighi di formazione e informazione generali nonché di sorveglianza sanitaria prima dell'invio per lo svolgimento dell'attività in convenzione che restano a carico del datore di lavoro che cede il personale all'attività".
3. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.L.gs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati alla struttura di provenienza del personale.
4. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Il Datore di Lavoro fornirà al personale CNR e a quello di Sapienza i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
5. Il personale di Sapienza e del CNR, così come identificato nel precedente art. 4.9, si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
6. Qualora CNR o Sapienza, nel corso di una specifica attività effettuata in collaborazione, introducano nell'ambiente di lavoro della struttura ospitante fonti di pericolo, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
7. Le Parti promuovono inoltre azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
8. La sorveglianza sanitaria del personale, in relazione alla tipologia di attività esplicitata in convenzione, sarà assicurata dal medico competente e/o autorizzato (quando previsto dalla

normativa sulla radioprotezione) nominato dal Datore di lavoro. A tal fine i servizi di prevenzione e protezione provvederanno allo scambio delle informazioni necessarie per la definizione del piano sanitario da parte del Medico Competente di ciascuna parte. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020) è assicurata dalla Parte presso la cui struttura il personale afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento in coordinamento con l'Esperto di Radioprotezione e il Medico autorizzato dell'altra Parte. Le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

9. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Gli obblighi di confidenzialità sopravvivono alla vigenza della presente Convenzione, rimanendo vincolanti per le Parti per un periodo di 5 anni successivo alla scadenza della medesima.

Art. 12 - Proprietà intellettuale

1. Qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento di tale diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
2. Qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, i risultati delle attività svolte in collaborazione, in forza della presente Convenzione Quadro e dei conseguenti Accordi Operativi, in termini di conoscenze, know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati nell'ambito di ricerche e/o progetti congiunti, saranno di proprietà comune.

Successivi accordi disciplineranno la gestione comune dei medesimi e le relative attività di valorizzazione e sfruttamento.

Tali risultati potranno essere fatti oggetto di pubblicazioni congiunte in accordo tra le Parti e compatibilmente con la necessità di tutelare la brevettabilità dei medesimi.

In caso di risultati brevettabili essi saranno di proprietà congiunta al 50%, salvo elementi oggettivi da cui si evidenzia una diversa percentuale di contribuzione all'apporto inventivo e verranno depositati congiuntamente. Con accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti relativi alla valorizzazione ed al trasferimento tecnologico dei medesimi.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all'art. 8, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 14 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

se all'Università: ASURTT - Settore Convenzioni e Rapporti con le Imprese e con il Territorio

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;

se al CNR: Ufficio Contratti e Partnership

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 15 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 16 – Norma transitoria

Per il periodo decorrente dal 1° aprile 2021 alla data di sottoscrizione della presente Convenzione il CNR verserà a Sapienza un contributo forfettario calcolato sulla base dei criteri previsti dall'art. 4 della presente prendendo a riferimento gli spazi già assegnati, in uso esclusivo o condiviso, per i medesimi fini al CNR in forza dei precedenti accordi, così come individuati nell'Allegato parte integrante (ALL. 1 TABELLA A) alla presente Convenzione.

Articolo 17 – Codice Etico

L'Università e il CNR dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente testo convenzionale.

Articolo 18 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Articolo 19 – Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Sapienza - Università di Roma
La Rettrice



ANTONELLA
POLIMENI
09.06.2023
14:52:11
GMT+01:00

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente



Maria Chiara
Carrozza
31.05.2023
14:58:32
GMT+01:00

TABELLA A	CALCOLO SUPERFICI DA PLANIMETRIE AGGIORNAMENTO 2023			
	DIPARTIMENTO SAPIENZA	ISTITUTO CNR	mq Uso Esclusivo	mq Uso Condiviso
	Biologia e Biotecnologia Charles Darwin	IBPM	576,29	572,93
	Tot. mq Dipartimento:		576,29	572,93
	Chimica	IBPM	69,68	154,82
		SMN	79,29	53,14
		ISB	92,26	218,39
	Tot. mq Dipartimento:		241,23	426,35
	Filosofia	ILIESI	241,47	0,00
	Tot. mq Dipartimento:		241,47	0,00
	Fisica	ISC	450,1	20,26
		NANOTEC	244,51	0,00
	Tot. mq Dipartimento:		694,61	20,26
	Ingegneria strutturale e geotecnica	IGAG	0	10,17
	Tot. mq Dipartimento:			10,17
	MEDICINA MOLECOLARE	IBPM	0	118,15
	Tot. mq Dipartimento:			118,15
	Scienze Biochimiche	IBPM	0	132,23
	Tot. Mq. Dipartimento			132,23
	Scienze della terra	IGAG	177,11	216,05
	Tot. Mq. Dipartimento		177,11	216,05
	Scienze di base ed applicate	ISMN	0	49,13
	Tot. Mq. Dipartimento			49,13
	Scienze giuridiche - Facoltà Giurisprudenza	IGSG	21,57	9,69
	Tot. Mq. Dipartimento		21,57	9,69
	Ingegneria Civile Edile ed Industriale	IGAG	0	19,54
	Tot. Mq. Dipartimento			19,54

GENERALE SPAZI IN USO AL CNR			
TOT. ESCLUSIVI	TOT. CONDIVISI	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE PARAMETRATO (mq condivisi al 50%)
1.952,28	1574,50	3526,78	2739,53
Rimborso oneri di gestione (€154,00/mq anno - DDG 3052/2018 soggetto a revisione periodica)			€ 421.887,62

Il contributo forfettario a carico del CNR dei costi sostenuti dall'Ateneo per le attività connesse alla gestione della presente Convenzione per la gestione degli immobili è calcolato applicando un indice parametrico di €154,00/mq annui, fissato dall'Amministrazione Centrale con Disposizione Direttoriale (attualmente D.D. 3052/2018) soggetto a revisione periodica e ridotto al 50% in funzione dell'uso condiviso.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

Spett.le,
Prof.ssa Antonella Polimeni
Rettrice
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5,
00185 Roma

Oggetto: Convenzione Quadro tra il CNR e Sapienza Università di Roma – Rinnovo.

Egregia Rettrice,

Tenuto conto dell'interesse manifestato dalle strutture di ricerca dell'Ente nel proseguire i rapporti esistenti e/o avviare nuove iniziative di mutuo interesse, con la presente il Consiglio Nazionale delle Ricerche esprime la volontà di formalizzare il rinnovo della Convenzione Quadro stipulata il 9 giugno 2023, di cui all'oggetto.

A tal fine si fa riferimento all'art. 15 comma 1, che prevede che la Convenzione *“potrà essere rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere”*, al fine di procedere al rinnovo dell'atto, fino all'8 giugno 2025.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti,

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza



Maria Chiara
Carrozza
24.01.2025
17:26:05
GMT+02:00



Spett.le Consiglio Nazionale delle Ricerche
Alla c.a. della Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
PEC: uspsc@pec.cnr.it

e p.c. Alla Dott.ssa Rita Ricci
mail: rita.ricci@cnr.it

Oggetto: Convenzione Quadro tra Sapienza e il CNR – Rinnovo.

Chiar.ma Presidente,

si riscontra la nota Prot. n. 10150 pervenuta alla scrivente il 27.01.2025 con Pec di pari data, con la quale è stato richiesto a questo Ateneo il rinnovo della Convenzione Quadro di cui in oggetto, sino al prossimo 08.06.2025.

A tal fine, stante l'art. 15, co. 1, dell'Atto convenzionale, il quale prevede la "possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le Parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere", con la presente Sapienza accoglie positivamente tale richiesta di rinnovo come sopra pervenutagli.

Distinti saluti.

LA RETTRICE
ANTONELLA
POLIMENI
31.01.2025
18:38:09
GMT+02:00



Andrea Putignani
28.01.2025
15.43.45
GMT+02:00

Alla Dott.ssa Loredana Segreto
Direttrice Generale
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma
protocollosapienza@cert.uniroma1.it

OGGETTO: Convenzione Quadro tra Sapienza e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Proroga. Riscontro Vs nota prot. 2026-URM1SAM-0076809 del 05/06/2026


In riscontro alla nota di cui all'oggetto, si conferma l'interesse nel proseguire i rapporti esistenti e/o avviare nuove iniziative di mutuo interesse e la volontà di assicurare continuità al rapporto di collaborazione con riferimento alla Convenzione Quadro stipulata il 09/06/2023.

A tal fine, atteso che sono ancora in atto le positive interlocuzioni tra strutture competenti finalizzate alla definizione del nuovo atto convenzionale, si accoglie la proposta di proroga di succitata Convenzione Quadro, alle condizioni vigenti, fino al 30 settembre 2026.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Jacopo Greco

Nome documento Lettera Proroga CQ CNR_Sapienza_05_06_26_signed.pdf**Data di verifica** 10/06/2026 09:09:22 UTC**Versione verificatore** 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Jacopo Greco	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
		Appendice A			4

Jacopo Greco

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:09:22 GMT+02:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/06/2026 13:53:17 GMT+02:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Jacopo Greco

Seriale: 426551b18b485e01ff7f8a71220291a8

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GRCJCP77H30H501B

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI:

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,1.3.76.16.5,displayText:
Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

Validità: da 15/10/2025 08:23:22 UTC a 15/10/2028 08:23:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Gent.mo Direttore Generale
Dott. Jacopo Greco
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)
Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma
PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

OGGETTO: Convenzione Quadro tra Sapienza e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Proroga.

In riferimento alla Convenzione Quadro in oggetto, sottoscritta in data 09.06.2023, di durata triennale e con scadenza prevista per il prossimo 09.06.2026, questo Ateneo comunica che sono attualmente in corso le attività istruttorie finalizzate a garantire una puntuale ricognizione degli assetti attualmente in essere e a consentire una compiuta definizione degli ambiti specifici di collaborazione istituzionale.

Considerata, tuttavia, l'imminente scadenza della Convenzione sopra richiamata e al fine di assicurare continuità al rapporto di collaborazione in essere, evitando possibili interruzioni nelle attività condivise, si propone di procedere alla proroga della medesima fino al 30.09.2026, alle condizioni attualmente vigenti.

Si chiede pertanto cortesemente di voler confermare la disponibilità di codesta Istituzione ad accogliere la proposta di proroga sopra indicata.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE

Nome documento Lettera proroga rev DG 2_signed-signed.pdf**Data di verifica** 10/06/2026 09:11:04 UTC**Versione verificatore** 8.0.5-RC4

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Andrea Putignani	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
1	Firma	 LOREDANA SEGRETO	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
		Appendice A			6

Andrea Putignani

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:11:04 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/06/2026 12:08:11 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Andrea Putignani

Seriale: 3563bc49c07722c8d73197d3a4b833b2

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PTGNDR74C20D810X

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 27/04/2025 06:52:01 UTC a 27/04/2028 06:52:01 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

LOREDANA SEGRETO

Esito verifica firma VALIDA

✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 10/06/2026 11:11:05 GMT+02:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 05/06/2026 12:20:48 GMT+02:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: LOREDANA SEGRETO

Seriale: 1e348e1363362ac0761b246eb2033b9e

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SGRLDN65P57L219K

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 12/12/2024 15:17:02 UTC a 12/12/2027 15:17:02 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



**Consiglio Nazionale
delle Ricerche**

CONVENZIONE QUADRO

TRA

SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7 (00185), C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, Piazzale le Aldo Moro n. 5 (00185), C.F. 80209930587, PI 02133771002, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni (d'ora innanzi denominata "Sapienza"),

(CNR e Sapienza di seguito congiuntamente denominati Parti)

Premesso che

- in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- le attività del CNR si articolano in 7 macroaree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

- la sua rete scientifica è composta da 88 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell'articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell'elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
- per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 26, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
- Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione e che a tal fine esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato;
- Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
- il DPR 382/80, e in particolare l'art. 7, 1° comma, prevede che ai professori universitari è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica;
- la Legge 168/89, e in particolare l'art. 6, 4° comma, prevede in particolare che i singoli docenti e ricercatori possano partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la Legge 230/05, e in particolare l'art. 1, comma 2, prevede che i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche;
- sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell'Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell'Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui agli articoli 14 e 21 del D. lgs 127/2003 e all'art. 12 del D. lgs 213/2009 in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso l'Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;

- è riconosciuta da parte di Sapienza l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università;
- è interesse di entrambi gli Enti favorire l'alta formazione consentendo la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato di Sapienza anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche attraverso la creazione di laboratori di ricerca congiunti collocati all'interno dell'Università;
- è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l'Università e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 127/2003, previa autorizzazione caso per caso degli organi competenti dell'Ateneo, in conformità al rispettivo ordinamento; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'Associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali. (CNR)

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Principi generali

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e Sapienza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.
2. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e Sapienza pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale del CNR e dell'Università e organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 2 - Finalità della Convenzione

1. Il CNR e Sapienza si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei principi normativi sopra richiamati e dei rispettivi regolamenti interni, a collaborare in ordine all'attuazione dei principi enunciati all'Art.1, nell'ottica dello sviluppo della ricerca su tematiche di interesse condiviso, ponendo a fattor comune le rispettive competenze, professionalità e risorse strumentali, e realizzando sinergie che diano impulso alla ricerca scientifica. A tal fine, con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare:

- l'individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- la messa a disposizione di spazi dell'Università, materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- la realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR;
- lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso l'Università e attività di ricerca da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti, stipulate ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35;
- lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato attivati da Sapienza anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di dottorato.

2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

3. La collaborazione fra il CNR e Sapienza sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nella presente Convenzione Quadro;
- b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' art. 9 della presente Convenzione;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Sapienza e il CNR favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in linea con quanto previsto dai rispettivi piani strategici pluriennali.

2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 9, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
- b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e il CNR partecipano;

- c) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento di start-up innovative;
- d) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell'innovazione nei territori coinvolti e sperimentando un modello innovativo;
- e) l'integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
- f) l'individuazione di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e la definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
- g) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- h) la promozione della cultura del management dell'innovazione;
- i) l'integrità della ricerca e la bioetica;
- j) l'open science e gli open data.

Articolo 4 – Spazi

1. Per la realizzazione degli obiettivi di ricerca concordemente individuati si prevede la collocazione, negli spazi di Sapienza, di Unità di ricerca congiunte, strumentali alla realizzazione dei progetti comuni e di sinergie tra gli Enti nel campo della ricerca, e compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei.
2. Per il primo anno di validità della presente Convenzione, e fino a nuovi accordi o pattuizioni, si prendono a riferimento gli spazi, in uso esclusivo o condiviso al CNR, per i summenzionati obiettivi in forza dei precedenti accordi, così come individuati nell'Allegato parte integrante (ALL. 1 TABELLA A) alla presente Convenzione. Sapienza e CNR consentono altresì, secondo modalità da concordare tra gli Istituti CNR e singoli Dipartimenti ospitanti, l'utilizzo delle attrezzature e strumentazioni presenti negli spazi in parola e utilizzate nell'ambito dei progetti congiunti, le quali verranno individuate ed elencate nelle singole Convenzioni operative.
3. Il CNR riconosce annualmente all'Università un rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Ateneo per l'uso dei suindicati spazi, calcolato per il primo anno di validità della stessa e sulla base delle superfici e dell'indice parametrico indicati nell'ALL 1, in **euro 421.887,62**. A decorrere dal secondo anno di vigenza della Convenzione tale indice parametrico potrà essere suscettibile di revisioni periodiche, le quali verranno tempestivamente comunicate al CNR. Sapienza metterà a disposizione degli Istituti CNR i servizi essenziali al funzionamento ordinario delle strutture dedicate allo svolgimento delle attività congiunte di ricerca e collaborazione (acqua, luce, gas, telefono, pulizie, portineria), comprensivo dei servizi di connettività.
4. La ricognizione periodica degli spazi universitari in uso condiviso ed esclusivo, ai sensi dei commi precedenti è demandata all'Amministrazione Centrale dell'Università - Area Patrimonio e Servizi Economici. A valle di tale attività Sapienza comunica al CNR i relativi dati, per la verifica e la condivisione/validazione degli stessi, e per i conseguenti aspetti finanziari. A tal proposito, l'ALL. 1 sopra richiamato indica gli spazi in uso esclusivo e condiviso col CNR come risultanti dall'ultima ricognizione, effettuata previa redazione di apposite planimetrie dall'Università e validata dal CNR, nonché il relativo rimborso, in applicazione dei criteri di calcolo riportati in allegato. Ogni variazione delle superfici in uso deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di "Sapienza".

5. Le Parti concordano sull'opportunità di riservare alle proprie Amministrazioni Centrali la gestione unitaria degli aspetti patrimoniali, con riferimento sia all'utilizzo degli spazi e a quanto previsto nella Convenzione. La regolazione della relativa partita economica è effettuata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante versamento diretto della quota dovuta ai sensi dei commi precedenti, alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Contabilità speciale presso la Banca d'Italia T.U. - codice Bankit unico dell'ATENEO SAPIENZA 37162. Sapienza avrà cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate.
6. Le Parti riconoscono la possibilità di apportare variazioni nelle superfici disponibili, dettate dalle diverse necessità che dovessero emergere in corso di vigenza della presente Convenzione; di tali variazioni, soggette all'approvazione delle Parti, ciascuna secondo il proprio ordinamento interno e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Sapienza, sarà dato atto di volta in volta attraverso le opportune modifiche alle planimetrie e ai dati riassuntivi di cui all'ALL.1 Tabella A, con conseguente variazione a conguaglio degli importi dovuti a titolo di rimborso.
7. La permanenza delle Unità di ricerca congiunte all'interno dell'Università è soggetta alla verifica della sussistenza dei presupposti, attraverso le procedure di monitoraggio.
8. Resta inoltre inteso che l'accesso ai suindicati spazi in uso esclusivo e condiviso è riservato al solo personale CNR autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Sapienza assegnatario degli spazi in uso, a svolgere attività di ricerca o di supporto alla ricerca.
9. L'utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni, collocate nei locali di Sapienza in uso esclusivo e condiviso col CNR ai sensi della presente Convenzione, dovrà avvenire secondo modalità da definire con i singoli Dipartimenti ospitanti, e dovrà essere comunque svolto in conformità alle norme di salute e sicurezza sul lavoro di cui al successivo art. 10. Ciascuna delle Parti sosterrà le spese di manutenzione relative alle proprie attrezzature e strumentazioni, nonché i costi relativi ai materiali utilizzati.

Articolo 5 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

1. Nell'ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
 - svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
 - organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
 - collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università e il CNR aderiscono;
 - organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
 - organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell'Università sia del CNR;
 - favorire la possibilità di accesso, al personale dell'Università alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
 - finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
 - partecipare alla realizzazione di Master universitari previa stipula di apposite convenzioni esecutive;
 - favorire attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare previa stipula di apposite convenzioni esecutive;
 - consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l'Ateneo ai sensi

dell'art. 6 co.11 della legge 240/10 e dell'Accordo quadro prot. 62863 del 6 agosto 2021 in vigore fino al 4 agosto 2026 (cfr art. 9);

– consentire al personale del CNR di stipulare contratti di insegnamento a titolo gratuito o oneroso ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 previa stipula di convenzioni didattiche esecutive (cfr. art. 9).

2. Il CNR può, inoltre, cooperare con Sapienza alla:

• realizzazione di dottorati di ricerca mediante finanziamento di borse di dottorato. A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.

Articolo 6 – Collaborazione e non concorrenza

Le Parti si impegnano a collaborare promuovendo vicendevolmente la sinergia tra le rispettive risorse e competenze, sfruttando la ormai consolidata partnership, al fine di favorire la partecipazione congiunta a call e bandi competitivi.

Per le attività svolte in collaborazione rientranti nell'oggetto della presente Convenzione e per quelle declinate nelle specifiche convenzioni operative di cui al successivo art. 9, le Parti si impegnano:

- a produrre pubblicazione scientifiche a firma congiunta per una quota maggioritaria rispetto alla totalità delle stesse;
- a non intraprendere iniziative che si pongano in concorrenza reciproca.

Art. 7 - Partecipazione a programmi specifici

1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.

2. Il conferimento dell'Associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n.49 del 6 giugno 2016, previa autorizzazione, caso per caso, degli Organi competenti dell'Ateneo e in conformità al rispettivo ordinamento. (CNR)

3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.

4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento dell'Università, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 8 – Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Rettore dell'Università o da un suo delegato;

- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
 - da due rappresentanti nominati dal Rettore dell'Università.
2. Il Comitato si riunisce presso l'Università ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.
 3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o all'Università.
 4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
 5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - coordina le attività di collaborazione;
 - pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università;
 - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e dei risultati delle attività di ricerca congiunta e redige relazioni periodiche, con cadenza annuale, sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dell'Università.

Le relazioni dovranno contenere informazioni e dati circa i prodotti delle ricerche svolte congiuntamente, ivi compreso il numero delle pubblicazioni, come anche l'eventuale impiego, in dette attività, di risorse strumentali quali, ad esempio, il finanziamento di borse di studio e/o e assegni di ricerca, nonché il contributo all'attività didattica da parte del CNR.

Il monitoraggio delle attività e dei risultati è da intendersi funzionale alla verifica della sussistenza dei presupposti per la permanenza delle strutture del CNR negli spazi universitari.

Articolo 9 – Convenzioni operative

1. Il CNR e l'Università concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative.

Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

a) Convenzioni didattiche

Ai sensi dell'art. 23 co. 1 della L. 240/2010 le Convenzioni didattiche regoleranno la stipula di contratti a titolo gratuito o oneroso, della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, al fine di avvalersi della collaborazione di personale del CNR, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di insegnamento.

b) Convenzioni di condivisione di personale

Alla luce di quanto disposto dall'art. 55 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e Sapienza hanno stipulato una convenzione, prot. 62863 del 6 agosto 2021 in vigore fino al 4 agosto 2026, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere l'attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l'ateneo. Tale convenzione stabilisce, in

particolare, le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l'eventuale partecipazione all'elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute. Il servizio prestato dall'interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell'anzianità di servizio presso l'Università o il CNR. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Ateneo.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'Ateneo.

c) Convenzioni per attività di ricerca

Le Convenzioni regoleranno le finalità di ricerca di comune interesse, i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e all'interno dell'Università e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.

Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo, associati al CNR la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Dipartimento CNR relative alle attività di ricerca, per la durata dell'associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, per la durata delle attività, la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Dipartimento dell'Ateneo di riferimento, relative alle rispettive attività scientifiche, con le modalità individuate nello Statuto dell'Ateneo.

d) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con Sapienza, per tirocini curriculari di formazione ed orientamento.

La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell'attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

e) Convenzione per dottorati di ricerca

Sapienza favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 210/1998 e del Decreto MUR 14 dicembre 2021, n. 226.

Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l'Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.

Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.

Articolo 10 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il CNR e Sapienza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d. m. n. 363/1998, gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per il personale impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione, sono integralmente a carico del datore del soggetto che organizza e coordina l'attività, fatti salvi gli obblighi di formazione e informazione generali nonché di sorveglianza sanitaria prima dell'invio per lo svolgimento dell'attività in convenzione che restano a carico del datore di lavoro che cede il personale all'attività".
3. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.L.gs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati alla struttura di provenienza del personale.
4. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Il Datore di Lavoro fornirà al personale CNR e a quello di Sapienza i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
5. Il personale di Sapienza e del CNR, così come identificato nel precedente art. 4.9, si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
6. Qualora CNR o Sapienza, nel corso di una specifica attività effettuata in collaborazione, introducano nell'ambiente di lavoro della struttura ospitante fonti di pericolo, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
7. Le Parti promuovono inoltre azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
8. La sorveglianza sanitaria del personale, in relazione alla tipologia di attività esplicitata in convenzione, sarà assicurata dal medico competente e/o autorizzato (quando previsto dalla

normativa sulla radioprotezione) nominato dal Datore di lavoro. A tal fine i servizi di prevenzione e protezione provvederanno allo scambio delle informazioni necessarie per la definizione del piano sanitario da parte del Medico Competente di ciascuna parte. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020) è assicurata dalla Parte presso la cui struttura il personale afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento in coordinamento con l'Esperto di Radioprotezione e il Medico autorizzato dell'altra Parte. Le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

9. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Art. 11 – Riservatezza

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Gli obblighi di confidenzialità sopravvivono alla vigenza della presente Convenzione, rimanendo vincolanti per le Parti per un periodo di 5 anni successivo alla scadenza della medesima.

Art. 12 - Proprietà intellettuale

1. Qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento di tale diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
2. Qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Fermo restando quanto disciplinato dai precedenti commi, i risultati delle attività svolte in collaborazione, in forza della presente Convenzione Quadro e dei conseguenti Accordi Operativi, in termini di conoscenze, know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati nell'ambito di ricerche e/o progetti congiunti, saranno di proprietà comune.

Successivi accordi disciplineranno la gestione comune dei medesimi e le relative attività di valorizzazione e sfruttamento.

Tali risultati potranno essere fatti oggetto di pubblicazioni congiunte in accordo tra le Parti e compatibilmente con la necessità di tutelare la brevettabilità dei medesimi.

In caso di risultati brevettabili essi saranno di proprietà congiunta al 50%, salvo elementi oggettivi da cui si evidenzia una diversa percentuale di contribuzione all'apporto inventivo e verranno depositati congiuntamente. Con accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti relativi alla valorizzazione ed al trasferimento tecnologico dei medesimi.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, di cui all'art. 8, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 14 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

se all'Università: ASURTT - Settore Convenzioni e Rapporti con le Imprese e con il Territorio

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;

se al CNR: Ufficio Contratti e Partnership

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 15 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 16 – Norma transitoria

Per il periodo decorrente dal 1° aprile 2021 alla data di sottoscrizione della presente Convenzione il CNR verserà a Sapienza un contributo forfettario calcolato sulla base dei criteri previsti dall'art. 4 della presente prendendo a riferimento gli spazi già assegnati, in uso esclusivo o condiviso, per i medesimi fini al CNR in forza dei precedenti accordi, così come individuati nell'Allegato parte integrante (ALL. 1 TABELLA A) alla presente Convenzione.

Articolo 17 – Codice Etico

L'Università e il CNR dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente testo convenzionale.

Articolo 18 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.

Articolo 19 – Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Sapienza - Università di Roma
La Rettrice



ANTONELLA
POLIMENI
09.06.2023
14:52:11
GMT+01:00

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente



Maria Chiara
Carrozza
31.05.2023
14:58:32
GMT+01:00

TABELLA A				
CALCOLO SUPERFICI DA PLANIMETRIE AGGIORNAMENTO 2023				
DIPARTIMENTO SAPIENZA		ISTITUTO CNR	mq Uso Esclusivo	mq Uso Condiviso
Biologia e Biotecnologia Charles Darwin		IBPM	576,29	572,93
Tot. mq Dipartimento:			576,29	572,93
Chimica		IBPM	69,68	154,82
		SMN	79,29	53,14
		ISB	92,26	218,39
Tot. mq Dipartimento:			241,23	426,35
Filosofia		ILIESI	241,47	0,00
Tot. mq Dipartimento:			241,47	0,00
Fisica		ISC	450,1	20,26
		NANOTEC	244,51	0,00
Tot. mq Dipartimento:			694,61	20,26
Ingegneria strutturale e geotecnica		IGAG	0	10,17
Tot. mq Dipartimento:				10,17
MEDICINA MOLECOLARE		IBPM	0	118,15
Tot. mq Dipartimento:				118,15
Scienze Biochimiche		IBPM	0	132,23
Tot. Mq. Dipartimento				132,23
Scienze della terra		IGAG	177,11	216,05
Tot. Mq. Dipartimento			177,11	216,05
Scienze di base ed applicate		ISMN	0	49,13
Tot. Mq. Dipartimento				49,13
Scienze giuridiche - Facoltà Giurisprudenza		IGSG	21,57	9,69
Tot. Mq. Dipartimento			21,57	9,69
Ingegneria Civile Edile ed Industriale		IGAG	0	19,54
Tot. Mq. Dipartimento				19,54

GENERALE SPAZI IN USO AL CNR			
TOT. ESCLUSIVI	TOT. CONDIVISI	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE PARAMETRATO (mq condivisi al 50%)
1.952,28	1574,50	3526,78	2739,53
Rimborso oneri di gestione (€154,00/mq anno - DDG 3052/2018 soggetto a revisione periodica)			€ 421.887,62

Il contributo forfettario a carico del CNR dei costi sostenuti dall'Ateneo per le attività connesse alla gestione della presente Convenzione per la gestione degli immobili è calcolato applicando un indice parametrico di €154,00/mq annui, fissato dall'Amministrazione Centrale con Disposizione Direttoriale (attualmente D.D. 3052/2018) soggetto a revisione periodica e ridotto al 50% in funzione dell'uso condiviso.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

Spett.le,
Prof.ssa Antonella Polimeni
Rettrice
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5,
00185 Roma

Oggetto: Convenzione Quadro tra il CNR e Sapienza Università di Roma – Rinnovo.

Egregia Rettrice,

Tenuto conto dell'interesse manifestato dalle strutture di ricerca dell'Ente nel proseguire i rapporti esistenti e/o avviare nuove iniziative di mutuo interesse, con la presente il Consiglio Nazionale delle Ricerche esprime la volontà di formalizzare il rinnovo della Convenzione Quadro stipulata il 9 giugno 2023, di cui all'oggetto.

A tal fine si fa riferimento all'art. 15 comma 1, che prevede che la Convenzione *“potrà essere rinnovata di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere”*, al fine di procedere al rinnovo dell'atto, fino all'8 giugno 2025.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti,

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza



Maria Chiara
Carrozza
24.01.2025
17:26:05
GMT+02:00



Spett.le Consiglio Nazionale delle Ricerche
Alla c.a. della Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
PEC: uspsc@pec.cnr.it

e p.c. Alla Dott.ssa Rita Ricci
mail: rita.ricci@cnr.it

Oggetto: Convenzione Quadro tra Sapienza e il CNR – Rinnovo.

Chiar.ma Presidente,

si riscontra la nota Prot. n. 10150 pervenuta alla scrivente il 27.01.2025 con Pec di pari data, con la quale è stato richiesto a questo Ateneo il rinnovo della Convenzione Quadro di cui in oggetto, sino al prossimo 08.06.2025.

A tal fine, stante l'art. 15, co. 1, dell'Atto convenzionale, il quale prevede la "possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni, salvo la possibilità per le Parti di recedere, sulla base di un accordo scritto tra le Parti o scambio di lettere", con la presente Sapienza accoglie positivamente tale richiesta di rinnovo come sopra pervenutagli.

Distinti saluti.

LA RETTRICE
ANTONELLA
POLIMENI
31.01.2025
18:38:09
GMT+02:00



Andrea Putignani
28.01.2025
15.43.45
GMT+02:00